

## ***DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO***

Prot. n. 541/2010

Estratto dal verbale della seduta del 01/07/2010

L'anno duemiladieci il giorno uno del mese di Luglio alle ore 09:00, il Comitato Esecutivo si è riunito presso la sede della Provincia di Modena in viale Martiri della Libertà 34, Modena., nelle persone dei signori:

VACCARI STEFANO	Presidente	Presente
ACCORSI RUDI	Componente	Presente
ARLETTI SIMONA	Componente	Presente
BORSARI PIER PAOLO	Componente	Presente
CAMPEDELLI ENRICO	Componente	Assente
CANOVI ROMANO	Componente	Assente
REGGIANI MARIA LAURA	Componente	Assente
RICHELDI FRANCO	Componente	Presente

Presenti N. 5 Assenti N. 3

Presiede la seduta l'Assessore provinciale Stefano Vaccari delegato in forma permanente dal Presidente dell'Autorità. Assiste, con funzioni di verbalizzazione, il dirigente del Servizio Gestione Autorità d'Ambito ottimale della Provincia di Modena, ing. Marco Grana Castagnetti.

Il Presidente riconosciuto legale il numero dei membri presenti per validamente deliberare, apre la seduta e pone in trattazione il seguente

**OGGETTO n. 15:**

CONFERMA DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N° 4 DEL 24.05.2010 AVENTE PER OGGETTO "REVISIONE DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI DEI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO HERA SPA E AIMAG SPA PER IL PERIODO 2010 - 2024 E IN PARTICOLARE PER IL TRIENNIO 2010 - 2012 - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE" - PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA.

**OGGETTO:**

CONFERMA DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N° 4 DEL 24.05.2010 AVENTE PER OGGETTO "REVISIONE DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI DEI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO HERA SPA E AIMAG SPA PER IL PERIODO 2010 - 2024 E IN PARTICOLARE PER IL TRIENNIO 2010 - 2012 - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE" - PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA.

**IL COMITATO ESECUTIVO**

**Premesso:**

che la Legge Regionale Emilia Romagna n. 10 del 30 giugno 2008, recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni", nel contesto di riforma del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al Capo III prevede all'art. 30, comma 2, che la Provincia e i Comuni partecipano obbligatoriamente, per l'esercizio delle funzioni del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani loro spettanti ai sensi del Capo III, alla forma di cooperazione della convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, avente personalità giuridica di diritto pubblico;

che con deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 8 del 29 giugno 2009 si è proceduto ad approvare la Convenzione Istitutiva dell'Autorità d'Ambito provinciale di Modena ai sensi degli artt. 30 e 32 della Legge Regionale Emilia Romagna n. 10/2008 per l'esercizio delle funzioni del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani;

che in data 1° luglio 2009, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della citata l.r. n. 10/2008, l'Autorità d'Ambito provinciale di Modena è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Modena (costituita ai sensi della Legge Regionale n. 25/1999), soppressa in pari data dalla stessa Legge Regionale n. 10/2008;

**Vista:**

la nota PG. 0140639/2010 del 25.05.2010 della Regione Emilia Romagna, Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa, recante ad oggetto "Deliberazione n. 7 del 2010 del Comitato esecutivo dell'ATO di Modena";

**Premesso:**

che, con la suindicata deliberazione n. 7/2010, il Comitato Esecutivo dell'Autorità ha proposto all'approvazione dell'Assemblea la revisione dei Piani economico-finanziari dei Gestori del Servizio Idrico Integrato per il periodo 2010-2024 e in particolare per il triennio 2010-2012;

che, con deliberazione n. 4 del 24.05.2010, dunque in data anteriore al ricevimento della citata nota PG. PG. 0140639/2010 della Regione, l'Assemblea dell'Autorità ha approvato i Piani economico-finanziari proposti dal Comitato Esecutivo con la deliberazione n. 7/2010;

che, con la citata nota PG. 0140639/2010 del 25.05.2010 e rispetto alla deliberazione n. 7/2010 del Comitato esecutivo, la Regione Emilia Romagna ha ritenuto di segnalare quanto riportato di seguito:

- 1) “[...] il TAR Lazio, con ordinanza n. 01428/2010, ha accolto il ricorso dell’ATO di Ravenna, avverso una deliberazione della Commissione nazionale di Vigilanza sulle risorse idriche che aveva imposto l’applicazione del metodo tariffario nazionale in luogo di quello regionale, sospendendo gli effetti della deliberazione della Commissione e precisando che riteneva corretta l’applicazione del metodo tariffario regionale. L’ordinanza è stata oggetto di impugnazione al Consiglio di Stato da parte della Commissione e si ritiene che nel corrente mese dovrebbe definirsi l’esito della cautelare. Al riguardo si evidenzia quindi l’opportunità di attendere quantomeno l’esito del Consiglio di Stato prima di addivenire alla disapplicazione del vigente metodo tariffario regionale. Ciò peraltro sulla base della considerazione, accolta dal TAR, che il metodo regionale è conforme ai principi della disciplina comunitaria a differenza di quello statale per il quale l’illustre consesso si è riservato di valutare il deferimento alla Corte di Giustizia in occasione dell’esame nel merito della vertenza.”;
- 2) “Nel merito della proposta di deliberazione all’assemblea si esprime perplessità in ordine alla scelta di recuperare la somma di 3.399.000 euro, relativa a mancati ricavi della gestione HERA nel triennio scorso, nel periodo di regolazione successivo a quello oggetto della deliberazione in quanto il metodo nazionale prevede che si operi sulle componenti di costo prevedendone la riduzione come ad esempio attraverso il contenimento del piano degli investimenti ovvero dei costi di gestione. Inoltre si segnala che tale scelta riguarda un periodo in cui il gestore potrebbe essere diverso a seguito di nuovo affidamento ai sensi dell’art. 23 bis e l’ATO non sarà più il soggetto con potestà decisionale in merito, in attuazione della L. 42 del 2010.”;
- 3) “[...] qualora l’assemblea dovesse confermare le scelte contenute nella proposta all’esame la Regione non potrà esimersi dal segnalare gli scostamenti dalla normativa vigente nelle sedi dedicate.”.

Considerato:

che la metodologia di calcolo approvata a livello statale è contenuta nel decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 1° agosto 1996 (“Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento”, di seguito anche “Metodo normalizzato”);

che la Regione Emilia Romagna, sulla base della l.r. n. 25/1999, ha approvato da parte sua, con decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 marzo 2006, n. 49 un “metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato in Emilia-Romagna”;

che pertanto esistono due metodi alternativi, previsti da normative entrambe vigenti, che producono risultati differenti nella determinazione della tariffa di riferimento;

che, rispetto alla situazione così descritta e alla necessità di operare la scelta della metodologia di calcolo da applicare per la determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato, l’Autorità d’ambito provinciale di Modena ha tenuto conto di due elementi: la giurisprudenza della Corte Costituzionale e le prescrizioni formulate dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (di seguito, anche “Co.N.Vi.R.I.”), chiamata a verificare, ai sensi dell’art. 161 del d.lgs. n. 152/2006, la corretta redazione dei Piani d’ambito da parte dell’Autorità, con particolare riferimento agli elementi tecnici ed economici;

Considerato, quindi, in particolare che:

- a) Con sentenza n. 246/2009, la Corte Costituzionale, per quanto interessa in questa sede, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Emilia Romagna in relazione agli artt. 154 e 155 del d.lgs. n. 152/2006, che disciplinano la tariffa del Servizio idrico Integrato; la Corte ha ritenuto infatti che la disciplina di cui agli articoli citati non rappresenti una violazione della competenza legislativa residuale regionale in materia di servizi pubblici locali, poiché disciplina ascrivibile, in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

*Attraverso la determinazione della tariffa nell'ambito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato, infatti, livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche [...]; e la finalità della tutela ambientale viene [inoltre] in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare.*

*I profili della tutela della concorrenza vengono poi in rilievo perché alla determinazione della tariffa provvede l'Autorità d'ambito, al fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio; tale fine è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante (sentenze nn. 335 e 51 del 2008).*

Si conferma così la disposizione di cui all'art. 154, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, secondo la quale "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua".

Con sentenza n. 29/2010 - dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, commi 2 e 7, della l.r. Emilia Romagna n. 10/2006, laddove attribuiva alla Regione le funzioni di regolazione economica e di regolazione dei servizi, con particolare riferimento alla redazione del piano economico e del piano finanziario -, la Corte Costituzionale ha del resto ribadito che, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, l'Autorità di ambito debba determinare la tariffa c.d. di base secondo i criteri di cui al c.d. metodo normalizzato adottato con decreto ministeriale e che pertanto, in tale contesto, alla Regione non residui alcuna attribuzione.

- b) La Co.N.Vi.R.I., da parte sua, in occasione dell'attività di vigilanza svolta sulla corretta redazione dei Piani d'ambito da parte delle corrispondenti Autorità, ha rilevato che *Nella misura [...] in cui i contenuti del piano d'ambito, seppur in linea con il metodo regionale, si pongono tuttavia in diretto e chiaro contrasto con espresse previsioni della normativa nazionale (d.lgs. 152/2006), ivi inclusa quella attuativa relativa al metodo normalizzato di cui al d.m. 1° agosto 1996, il Piano risulta non correttamente redatto.* E sulla base di questo rilievo, la Co.N.Vi.R.I. ha espressamente prescritto ad alcune AATO di *provvedere alla revisione del Piano d'ambito in conformità alle disposizioni del metodo normalizzato di cui al d.m. 1° agosto 1996:* così, per esempio, la prescrizione espressa nei confronti dell'AATO di Ravenna con delibera n. 20 del 18.12.2009.

Ritenuto:

di fronte all'esistenza di due metodi diversamente disciplinati dalla normativa statale e regionale e sulla base della giurisprudenza costituzionale in materia nonché delle deliberazioni adottate dalla Commissione di vigilanza sull'attività delle AATO, così come più sopra riportate, di calcolare la tariffa media di riferimento del Servizio Idrico Integrato applicando il metodo tariffario normalizzato di cui al d.m. 1° agosto 1996, così come peraltro disposto mediante le deliberazioni del Comitato esecutivo e dell'Assemblea sopra citate;

Considerato inoltre:

che il rilievo sub 1) di cui alla nota PG. 0140639/2010 della Regione Emilia Romagna, relativamente alla decisione di adottare il d.m. 1° agosto 1996 quale metodologia di definizione tariffaria, si basa su un unico elemento oggettivo ovvero sia l'ordinanza n. 01428/2010, con la quale il T.A.R. Lazio ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia della più sopra citata delibera n. 20/2009 ai sensi della quale la Co.N.Vi.R.I. ha prescritto all'AATO di Ravenna di provvedere alla revisione del Piano d'ambito in conformità alle disposizioni del metodo normalizzato di cui al d.m. 1° agosto 1996;

che si tratta di un'ordinanza in sede cautelare che il T.A.R. Lazio ha pronunciato rispetto al caso dell'AATO di Ravenna, dando prevalenza, sotto il profilo del danno, *all'apprezzamento del grave ostacolo all'attività dell'Autorità ricorrente e del conseguente possibile grave pregiudizio ambientale [...], anche alla luce del principio di attuazione già dato alla normativa regionale in esame e delle complicazioni tecniche di una temporanea variazione della tariffa del servizio idrico integrato;*

che rispetto alla questione fondamentale relativa alla competenza, statale o regionale, a determinare il metodo tariffario del Servizio Idrico Integrato, l'ordinanza non presenta i contenuti che la Regione sembra attribuirle nella suindicata nota PG. 0140639/201; nell'ordinanza, e dunque sulla base di una prima sommaria deliberazione propria della fase cautelare, il T.A.R. Lazio, diversamente da quanto affermato nella nota della Regione e riportato di seguito tra virgolette, non afferma infatti di "ritene[re] corretta l'applicazione del metodo tariffario regionale", come pure non accoglie la considerazione "che il metodo regionale è conforme ai principi della disciplina comunitaria a differenza di quello statale";

che nelle argomentazioni del T.A.R. Lazio, la valutazione comparativa dei profili di legittimità dell'uno e dell'altro metodo rimane impregiudicata, e la questione della titolarità statale o regionale della relativa competenza sostanzialmente irrisolta;

Ritenuto:

che da quest'ultimo punto di vista, che in questa sede rileva, ad oggi il caso giudiziario di cui si tratta non fornisca elementi significativi rispetto alla scelta sul metodo tariffario da applicare nell'ambito territoriale di Modena; soprattutto se si considera che, sul ricorso presentato dalla Co.N.Vi.R.I. e dal Ministero dell'Ambiente per la riforma della decisione cautelare del T.A.R. Lazio, il Consiglio di Stato ha pronunciato l'ordinanza n. 02571/2010 con la quale, seppur respingendo l'appello - *considerato che nella comparazione dei contrapposti interessi cautelari, propri di questa fase, appare prevalente quello fatto valere dall'ATO di Ravenna alla persistenza del regime tariffario attualmente vigente* -, ha

dichiarato di doversi tempestivamente approfondire nel merito i diversi profili controversi, sia sul piano della stessa legittimazione dell'organo ad adottare l'atto in primo grado avverso, sia sul piano della (non) conformità della normativa regionale con quella di rango nazionale in una materia che appare di appannaggio statale;

che pertanto il rilievo mosso dalla Regione non appare decisivo rispetto alle considerazioni che hanno condotto alla scelta tra i due metodi di calcolo della tariffa, di cui si discute, e che sono state più sopra riportate;

Considerato, infine, in relazione al punto 2) della nota della Regione Emilia Romagna, che:

- a) quella di recuperare i mancati ricavi del gestore HERA nel periodo regolatorio successivo a quello oggetto della deliberazione dell'Autorità è una scelta obbligata;
- b) i mancati ricavi nel triennio 2007-2009 ammontano, pur ridotti per l'applicazione della franchigia prevista dalla Convenzione stipulata per la gestione del Servizio, a € 3.399.000,00;
- c) nel triennio 2010-2012, pur applicando aumenti tariffari massimi (K massimo più inflazione programmata), riducendo il volume degli investimenti (da 17 milioni di euro a circa 11-12 milioni di euro) ed efficientando i costi operativi, la tariffa applicabile non raggiunge (per effetto del *price cap*) il pieno riconoscimento della remunerazione del capitale;
- d) pertanto non sussiste lo spazio per il recupero dei mancati ricavi nel triennio 2010-2012 attraverso le modalità suggerite dalla Regione;
- e) che il recupero dei mancati ricavi del gestore HERA è stato formalmente approvato e sarà pertanto applicato dall'ente cui verranno attribuite le funzioni dell'Autorità, ente che subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità stessa;

Ritenuto pertanto, sulla base delle considerazioni svolte, di proporre all'Assemblea la conferma della deliberazione assembleare n. 4 del 24.05.2010 avente per oggetto "REVISIONE DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI DEI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO HERA SPA E AIMAG SPA PER IL PERIODO 2010 - 2024 E IN PARTICOLARE PER IL TRIENNIO 2010 - 2012 - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE.", fatto salvo l'obbligo di apportare ai propri atti le necessarie variazioni a fronte delle modificazioni legislative e giurisprudenziali future;

Vista la Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito Provinciale di Modena;

Visto il parere espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Autorità d'Ambito ottimale della Provincia di Modena, ing. Marco Grana Castagnetti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

#### DELIBERA

di proporre all'Assemblea di confermare, per le considerazioni svolte in premessa, la deliberazione assembleare n. 4 del 24.05.2010 avente per oggetto "REVISIONE DEI PIANI ECONOMICO FINANZIARI DEI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO HERA SPA E AIMAG SPA PER IL PERIODO 2010 - 2024 E IN PARTICOLARE PER IL TRIENNIO 2010 - 2012 - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E

APPROVAZIONE.”, fatta salva la possibilità di apportare ai propri atti le necessarie variazioni a fronte delle modificazioni legislative e giurisprudenziali future;

di trasmettere il presente atto a Enti Convenzionati, ai Gestori, alla Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, all’Autorità regionale per la vigilanza dei Servizi Idrici di Gestione dei Rifiuti urbani, all’Osservatorio regionale Servizi Idrici e Gestione dei rifiuti urbani;

di dare immediata esecutività alla presente deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to STEFANO VACCARI

IL DIRIGENTE  
F.to MARCO GRANA CASTAGNETTI

---

---

La presente deliberazione è pubblicata in copia conforme all'Albo Pretorio dell'Autorità d'Ambito provinciale di Modena in viale Martiri della Libertà 34, Modena, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 15 luglio 2010

IL DIRIGENTE  
F.to MARCO GRANA CASTAGNETTI

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.

IL DIRIGENTE  
F.to MARCO GRANA CASTAGNETTI

---

La presente copia è conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Modena, \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO  
\_\_\_\_\_